

concesse ne' giudizi; e crede di avere consenziente anche l'onorevole ministro.

Quindi dovrebbero essere cancellate nel primo capoverso le parole: " *il quale è sempre ammesso.* "

Nel secondo poi, alla parola " *debba* ", dovrebbe surrogarsi " *possa interporsi appello ai tribunali.* "

Dopo di che avrebbe luogo l'aggiunta dell'onorevole Calvi, la quale sarebbe così concepita: " Sarà pure lecito stabilire nel regolamento che gli arbitri decidano come amichevoli compositori. "

Però la Commissione richiede che in questo capoverso sia stabilito che la facoltà deriva dal regolamento, che è base del consorzio; e per conseguenza non è una massima generale, ma solo una facoltà riservata ai consorziati col loro statuto; diversamente potrebbero essi ed il consorzio trovarsi innanzi a questioni preliminari, le quali intralcerebbero quelle relative al merito delle questioni medesime.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di agricoltura e commercio.

Grimaldi, ministro d'agricoltura e commercio. Anch'io accetto le tre proposte fatte dall'onorevole Calvi nell'articolo 12, divenuto ora 14, proposte, che sono coordinate ad uno stesso concetto. Con le parole inserite nella nostra proposta che *l'appello è sempre ammesso*, e con le altre parole del secondo comma che *debba interporsi appello*, parrebbe quasi, che la legge volesse imporre agli interessati di fare uso assolutamente di questo rimedio. È bene che ogni dubbio sia tolto in proposito. L'appello non è obbligatorio: possono le parti, quando lo credono, non valersene. Quindi accetto le due proposte dell'onorevole Calvi, così commentate.

Accetto pure la terza, la quale concorre a rafforzare il concetto del Governo. Con questo articolo il Governo voleva che le vertenze del consorzio fossero deferite, più che alla lunga procedura dei tribunali ordinari, ad arbitri; però intese che questa procedura speciale fosse determinata d'accordo fra consorziati, ed in armonia con le regole generali della procedura civile.

Ora, siccome in queste è precisamente detto che è libero alle parti di dare agli arbitri la facoltà di essere amichevoli compositori; sta bene che ciò si ripeta in questa legge speciale.

Presidente. La Commissione e il Governo accettano gli emendamenti presentati dall'onorevole Calvi su questo articolo 12 ora diventato 14.

Esso resta dunque così concepito:

" I consorzi possono stabilire nel regolamento

che le controversie fra consorziati o fra questi ed il consorzio, siano decise da arbitri, e che questi possano rendere le loro decisioni eseguibili non ostante appello ai tribunali ordinari.

" In questo caso il regolamento stabilisce a chi spetta la scelta degli arbitri, e in quali modi ed entro quali termini debbono essere pronunziate le loro decisioni, e possa interporsi appello ai tribunali.

" Sarà pure lecito stabilire nel regolamento che gli arbitri decidano come amichevoli compositori. "

Chi approva questo articolo così modificato, si alzi.

(È approvato).

Art. 13 ora 15:

" Sulla proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio i consorzi possono essere autorizzati mediante decreto reale a riscuotere i contributi consorziali con le forme, coi privilegi e con le norme tutte in vigore per l'esazione delle imposte dirette.

" Per ottenere tale autorizzazione il consorzio ne fa domanda, deve dimostrare di essersi conformato alle prescrizioni della presente legge, e che la forza motrice che si utilizza non è inferiore a 50 cavalli-vapore, o che la quantità di acqua adoperata per altri usi industriali, non è minore di un modulo, salvo quanto è detto nell'articolo 9. La domanda corredata del regolamento e degli altri documenti opportuni è presentata dall'amministrazione del consorzio al prefetto della provincia, che la trasmette colle sue note ed osservazioni al Ministero di agricoltura, industria e commercio. "

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Lanzara, relatore. Per mettere in armonia l'articolo 15 ora in discussione, coll'articolo 9, divenuto 10, in cui è stato surrogato al criterio della quantità dell'acqua quello della forza motrice, occorrerebbe modificare il secondo capoverso dell'articolo di cui l'onorevole presidente ha dato lettura; e quindi, la modificazione sarebbe così concepita: " ...deve dimostrare di essersi conformato alle prescrizioni della presente legge e che la forza motrice sia in misura non minore di 50 cavalli nominali. "

Poi segue: " la domanda ", ecc. conforme al testo proposto.

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio. Consento pienamente con l'onorevole relatore.